

marche, la corresponsione di uno speciale compenso pari al 10% di una annualità di premio al lordo dell'addizionale.

Tale compenso speciale verrebbe erogato solo su quei contratti per i quali risulterà corrisposta la 15<sup>a</sup> mensilità.

Per le forme popolari, i cui premi vengono corrisposti per delega legale o consensuale, rimane invariato l'attuale compenso dell'8% sui premi di 1° anno.

Inoltre, sulle polizze i cui premi siano pagati a mezzo marche, la provvigione d'incasso viene commisurata fin dal primo anno al 10% del premio lordo e ciò in sostituzione del compenso speciale dell'8% che resta abilito.

Insistono pertanto per la produzione con quietanza del premio a mezzo marche due maggiorazioni: una di 2 punti sui premi di primo anno effettivamente incassati ed una di 10 punti limitatamente ai premi di primo anno relativi a contratti per i quali siano stati incassati i primi 5 trimestri. Nel complesso dunque la maggiorazione è valutabile a 9 punti sui premi di primo anno incassati, tenuto conto che l'incasso dei primi 5 trimestri può essere praticamente realizzato sul 70% della produzione.

Per le polizze popolari il cui pagamento dei premi abbia luogo per delegazione, la provvigione d'incasso sarà nella misura dell'8% del premio al lordo dell'ad.